BOLLETTINO UFFICIALE

DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VII — Mogadiscio, 10 gennaio 1956 — Suppl. N. 1 al N. 1

6/Ser. 4.59

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1956:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 1 in data 5 gennaio 1956: *Istituzione e funzionamento dell'Assemblea Legislativa.* 51

ORDINANZA n. 2 in data 5 gennaio 1956: *Attribuzioni dell'Assemblea Legislativa e procedura per la formazione delle leggi.* 54

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.

Stamperia A.F.I.S. - Mogadiscio

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 1 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

Il Consiglio Territoriale di cui all'Ordinanza n. 6 del 31 marzo 1955 assume la denominazione di Assemblea Legislativa.

I componenti dell'Assemblea Legislativa assumono il nome di deputati.

Art. 2.

L'Assemblea Legislativa sarà convocata per la prima volta dall'Amministratore nel termine di cui all'art. 2 del decreto n. 216 del 1° dicembre 1955.

Art. 3.

Il deputato più anziano assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea. Egli dirige le operazioni relative alla elezione del Presidente.

Art. 4.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dai deputati.

Qualora dopo tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad altra votazione ed è dichiarato eletto il deputato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il deputato più anziano.

Art. 5.

L'Assemblea Legislativa elegge due Vice Presidenti, un Questore, due Vice Questori e due Segretari i quali, insieme al Presidente, costituiscono l'ufficio di Presidenza.

L'ufficio di Presidenza, per il suo funzionamento, provvede alla nomina di funzionari ed interpreti.

Art. 6.

L'Assemblea si riunisce di diritto nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno.

Il Presidente stabilisce la data delle riunioni e ne fissa l'ordine del giorno.

Art. 7.

L'Assemblea può essere convocata, in via straordinaria, dal Presidente quando ne facciano richiesta i due terzi dei suoi componenti o dall'Amministratore quando ricorrano motivi di urgenza.

Art. 8.

L'Assemblea costituisce delle Commissioni per l'esame di progetti di legge.

Le Commissioni sono permanenti o speciali.

Le Commissioni permanenti sono costituite all'inizio della legislatura e rimangono in carica per tutta la durata di essa.

Le Commissioni speciali sono costituite di volta in volta per lo studio di determinati argomenti.

Sono permanenti le Commissioni degli Affari Interni, degli Affari Giudiziari, degli Affari Finanziari, degli Affari Economici e degli Affari Sociali.

Art. 9.

Le Commissioni sono composte di un numero di membri non superiore a 9 e non inferiore a 7. La costituzione delle Commissioni è approvata dall'Assemblea che ne nomina i componenti.

Le Commissioni nominano, alla prima adunanza, il presidente ed avranno un segretario, scegliendoli tra i propri componenti.

In caso di urgenza il Presidente può sottoporre all'esame dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, disegni di legge anche non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Qualora non sia diversamente stabilito dalla presente Ordinanza o da altra legge le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 12.

Le votazioni si svolgono normalmente per appello nominale o per alzata e seduta. Possono svolgersi a scrutinio segreto, oltrechè quando ciò sia richiesto dalla legge o dal regolamento, quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei deputati presenti.

Art. 13.

L'esame dei progetti di legge da parte dell'Assemblea è fatto articolo per articolo, salvo che l'Assemblea stessa non deliberi di pronunciarsi sul provvedimento nel suo complesso.

Art. 14.

Le sedute dell'Assemblea Legislativa sono pubbliche.

Sono segrete qualora l'Assemblea lo deliberi su proposta di almeno un quinto dei membri presenti o a richiesta dell'Amministratore.

Art. 15.

L'Assemblea giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 16.

I deputati non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione dell'Assemblea essi non possono essere sottoposti a procedimento penale; non possono essere arrestati o comunque privati della libertà personale o sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura; non possono essere tratti in arresto o mantenuti in detenzione in esecuzione di una sentenza anche divenuta irrevocabile.

Art. 17.

Quando, a seguito di dimissioni, decadenza o decesso, rimane vacante un seggio, è proclamato eletto il candidato che occupava il posto immediatamente successivo all'ultimo eletto nella lista in cui era compreso il deputato cessante. In caso di ulteriore vacanza del seggio si provvederà con elezioni parziali.

Art. 18.

La misura dell'indennità da corrispondersi ai componenti dell'Assemblea è stabilita per legge.

Art. 19.

L'Amministratore può, con suo decreto, ordinare lo scioglimento dell'Assemblea qualora essa non possa esercitare le sue funzioni ovve-

ro le eserciti in modo tale da pregiudicare il normale svolgimento dell'attività legislativa.

Nel decreto di scioglimento devono essere indette le nuove elezioni per una data non anteriore al novantesimo giorno e non posteriore al centoventisimo giorno dalla data dello scioglimento.

Art. 20.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza o da altre norme, il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento da approvarsi dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Mogadiscio, lì 5 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

ORDINANZA n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia;

VISTO l'art. 4 della Dichiarazione dei Principi Costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

ORDINANZA:

Art. 1.

L'Assemblea Legislativa deve uniformarsi nell'esercizio della sua funzione ai principi ed alle disposizioni della Convenzione sull'Amministrazione Fiduciaria del Territorio.

Art. 2.

I provvedimenti relativi a materie contemplate negli artt. 15, 19 e 20 della Convenzione di cui al precedente art. 1 e negli articoli 8 e 9 dell'annessa dichiarazione dei principi costituzionali, nonchè all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, all'imposizione di tributi diretti e indiretti e di qualsiasi altro onere fiscale debbono essere sottoposti, per l'approvazione, all'Assemblea.

Art. 3.

L'iniziativa delle leggi appartiene all'Amministratore ed a ciascun membro dell'Assemblea.

Art. 4.

Ogni disegno di legge presentato all'Assemblea è esaminato dalla Commissione competente ed è successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 5.

I disegni di legge approvati dall'Assemblea sono sottoposti alla sanzione dell'Amministratore.

L'Amministratore, prima di sanzionare un disegno di legge, può invitare l'Assemblea ad apportare quegli emendamenti che si rendano opportuni.

La sanzione deve essere accordata o negata nel termine di tre mesi dalla data dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Della negata sanzione l'Amministratore da notizia all'Assemblea con messaggio motivato.

Art. 6.

Le leggi sono promulgate dall'Amministratore e pubblicate, subito dopo la promulgazione, nel Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse dispongano altrimenti.

Art. 7.

L'Assemblea può delegare l'Amministratore ad emanare, per determinate materie e per un tempo limitato, decreti aventi forza di legge.

Art. 8.

L'Amministratore può, in caso di necessità e di urgenza, emanare, secondo le norme vigenti, decreti aventi forza di legge.

Tali decreti devono essere presentati all'Assemblea, per la conversione in legge, non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data della loro pubblicazione.

Art. 9.

Ciascuno dei membri dell'Assemblea può rivolgere interrogazioni e interpellanze all'Amministrazione su determinati aspetti della sua attività.

Alle interrogazioni e alle interpellanze deve essere data risposta non oltre l'inizio della sessione immediatamente successiva alla data della loro presentazione.

Art. 10.

Fino al 1° maggio 1957 i disegni di legge proposti da uno o più membri dell'Assemblea, non possono essere presentati all'Assemblea stessa, se non previo parere favorevole dell'Amministratore.

Il parere dell'Amministratore deve essere espresso non oltre il termine di un mese dalla data della richiesta; decorso tale termine si intende accordato parere favorevole.

Mogadiscio, lì 5 gennaio 1956.

L'AMMINISTRATORE
Anzilotti

PARTE SECONDA

N. N.

PARTE TERZA

N. N.